

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 853)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° ottobre 1969 (V. Stampato n. 1591)*

presentato dal Ministro della Difesa

(GUI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(NENNI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 ottobre 1969*

Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 433, recante norme
per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere
gli obblighi di leva

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A integrazione di quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1966, n. 433, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle rappresentanze italiane all'estero dei giovani che intendono rimpatriare per compiere la ferma di leva, nonchè quelle di viaggio che i giovani stessi debbono com-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

piere, per sottoporsi agli accertamenti anzidetti, dal luogo di residenza all'estero alle sedi delle rappresentanze italiane e viceversa.

Tali spese sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.